

D - FINIMENTI INTERNI:

di tipo civile medio.

E - IMPIANTI TECNICI:

sono previsti, con caratteristiche conformi alla normativa vigente:

- impianto elettrico, con collegamento a massa ed un interruttore differenziale per ogni unità immobiliare, in canalizzazioni sottraccia;
- impianto idrico per acqua calda e fredda, alimentato dalla rete idrica comunale;
- impianto fognante collegato alla fognatura dinamica comunale;
- impianti TF, CT, TV in canalizzazioni sottraccie indipendenti;
- impianto termico autonomo per ciascuna unità immobiliare, con alimentazione a metano;
- elevatore con sollevamento oleodinamico.

• CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE

A - PIANO SCANTINATO:

è composto da una corsia di accesso di servizio a n. 4 autorimesse, una per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, a n. 5 locali per deposito e ad un ripostiglio condominiale.

B - PIANO TERRA:

si compone di due negozi, monolocale, serviti da un ripostiglio ed da un w.c. ciascuno, e da un negozio più ampio che comprende anche un ufficio.

C - PIANO PRIMO E SECONDO:

hanno due abitazioni per piano composte, ciascuna, da un soggiorno, cucina con lavanderia, due camere da letto, bagno,

doccia e disimpegno notte; le superfici nette interne di ciascun locale e dei singoli appartamenti, con riferimenti al senso di salita delle scale, sono:

APPARTAMENTO		1° e 2° SIN.	1° e 2° DES.
soggiorno	mq	28.91	31.28
cucina	"	16.66	20.68
lavanderia	"	1.50	1.50
letto	"	15.91	12.78
letto	1. "	17.67	17.48
bagno	"	8.17	6.46
doccia	"	4.68	4.93
disimpegno notte	"	5.40	3.84
totale	"	98.90	98.95

• PARAMETRI URBANISTICI

- ZONA		B3
- INDICE DI FABBRICABILITA' FOND. MAX	mc/mq	2.50
- RAPPORTO DI COPERTURA MAX	mq/mq	0.40
- ALTEZZA MASSIMA	me	10.00
- N MAX PIANI F.T.	n.ro	3.00
- SMAX PER SINGOLA CONCESSIONE	mq	5.000.
- ALL.TO SUL PREESISTENTE FILO STRADALE		

Non sono consentiti i cortili chiusi. Sono consentite le costruzioni al confine.

Lo stralcio dallo strumento urbanistico in vigore è riportato nell'elaborato n. e.

• VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI E DATI METRICI

- Altezza massima consentita:	me.	10.00
- " " alla linea di gronda:	"	9.80

- Massima superficie consentita dei piani fuori terra:		
$0.40 \times 965,96$	mq	386,38
- Superficie dei piani fuori terra:		
$2 \times 10 \times 11,30 + 3,40 \times 4,10 + 0,50 \times \pi \times 2,00^2$	mq	246,22
- Numero massimo di piani realizzabile	n.ro	3,00
- " " di piani previsto	"	3,00
- Volume realizzabile $2,50 \times 965,96$	mc	2.414,90
- " " previsto $246,22 \times 9,80$	mc	2.412,96
- Indice di fabbricabilità fondiario effettivo		
$2.412,96 : 965,96$	mc/mq	2,498

Le manufatti edilizio previsto avra una distanza dai confini interni superiore sia a ml. 5,00 sia alla semi altezza dell'edif. fisco.

• PARCHEGGI PRIVATI

- Superficie minima consentita:		
$2412,96 : 20$	mq.	120,65
- Sono previsti:		
A- Un parcheggio scoperto condominiale, a livello di calpestio del piano terra, della superficie di circa 400 mq.		
B- N. 7 autorimesse, una per ogni unita immobiliare, nel piano scantinato aventi, ciascuna, una superficie superiore ad 1 mq ogni 20 mc di ognuna delle singole unita immobiliari che compongono l'edificio ed una superficie totale utile di:		
$(2460 - 1,60) \times 5,50$	mq.	181,50.-

PIAZZA ARMERINA 04.05.87.-



Ignazio Garsia

LINEE DI PIAZZA ARMIERINA
 RIPARTIZIONE LL. 973
 SEZ. DI SPANETICA
 CONCESSIONE EDIFICIA
 DEL 12.11.87
 TE. CIVICO 47/2101
 Milano, 24 settembre 1987

GOVERN. ...
 24 SET. 1987
 ...
 ...



M. G. 04

OGGETTO: **EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA TULLO BRANATO PIAZZA ARMIERINA**

PLA NIMETRIA GENERALE 1:200
 PLANI METRIS PROSPETTIVE SEZIONE 1:100

Lilly

Debi

NUMERO

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

BOLLO

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. h7

IL SINDACO

Vista la domanda in data 9/1/89 presentata da (1)a Niscemi il 2/7/43 e residente in Via Machiavelli n. 42~~Partita IVA~~~~- Coniugata in regime di separazione dei beni~~

registrata il 9/1/89 al Prot. generale n. 297, con la quale viene chiesta la
 concessione per (2) Variante in corso d'opera alla C.E. n. 77 del 14/12/87 e Variante
n. 170 del 12/11/88 modifica della copertura in Via Italo Granato

area distinto in Catasto fabbricati del Comune - al foglio n. 125 particell.
 immobile terreni 708 - 709 della superficie complessiva di mq. post.

P. Armerina Via Italo Granato

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. in data 14/1/89;Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n. in data (3) ;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali (4) ;Visto il parere n. 1 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 12/1/89;Vista la denuncia presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in data ;Vista (5) ;

(1) Indicare le generalità e residenza del richiedente o dei richiedenti.

(2) Descrizione sommaria della costruzione indicando anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione, ecc. e la destinazione dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale ecc.).

(3) Cancellare se il caso non ricorre.

(4) Per la Toscana leggi 24-2-1975, n. 16 e 17, 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni.

(5) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita scrivere:

— Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita.

Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idrogeologici-forestali, scrivere:

— Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R. D. L. 30 dicembre 1923 n. 3267

Preso atto che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo della concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data.....

DISPONE

Art. 1 — Oggetto della concessione

Al ~~sig. Ra Taibi Francesca~~ rappresentante legale della ~~CATAI s.p.a.~~, nata a ~~Niscemi il 2/7/43~~ Partita IVA ~~.....~~ - ~~Coniugata in regime di separazione dei~~ residente in ~~P. Armerina~~ via ~~Machisvelli~~ n. ~~42~~ è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ~~Variante alla C.E. n. 77/87 e Variante n. 170 del 12/11/88 e modifica della copertura in Via Itale Granato~~

secondo il progetto costituito di n..... tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1 comma, lettera.....), della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera.....) la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data.....

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1 comma, lettera b; 9; 2 comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire..... (diconsi lire.....) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/2/89

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. 810 del 5/5/89

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. 68560 (diconsi lire Sessantasettemila/560) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n..... del..... (5).

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1 comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5; 9, 1 comma, lettera b; 9, 2 comma; 10; della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L..... a norma della deliberazione del Consiglio comunale n..... del.....

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere

di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n.), e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonchè mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tavola n.) e che vengono complessivamente valutati in L. (diconsi lire

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (diconsi lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da (6)

La somma di L. (7) (diconsi lire) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. (diconsi lire) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. del

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1 comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10

Art. 3 — Obblighi e responsabilità del Concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonchè le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti così come previste per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale; Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C. A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della Costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C. A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco).

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

(6) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo.

(7) Tale importo è dato dalla differenza tra l'importo totale indicato nel primo comma e la spesa valutata a scapito di cui al secondo comma.

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il.....(8) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro il.....(9).

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (10).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (11).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo. Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e la ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — Prescrizioni speciali

La presente è condizionata al rispetto delle prescrizioni derivanti dalle L.N. 2/2/74 n. 64, dalla L.N. 5/11/1977 n. 1086 (solo costruzioni in cemento armate) e dalla legge regionale 15/11/1982 n. 135.

279

MUNICIPIO DI PIAZZA ARMERINA

Il s...
il r...
di...
al 30-5-89
stesso...

15-5-89

31-05-89

Piazza Armerina II
Piazza Armerina, addì

15 MAG. 1989



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addì 15 MAG. 1989

I CONCESSIONARI

CATALI & C. S.p.A.
Via A. Moro n. 4
94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
Partita IVA 00525890869

(8) Massimo entro un anno dalla data della concessione.

(9) Massimo entro 3 anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista dal 3 comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(10) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 gennaio 1979.



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA
Provincia di Enna

QUARTO SETTORE COLLETTIVITA' E TERRITORIO
Servizio urbanistica e territorio

rif. Prot. n. 7045 del 23.04.2007

All'ing. Alessandro Scelfo
Via Pergusa n. 102
Enna

Oggetto: certificazione.

VISTA l'istanza presentata in data 23.04.2007 dall'ing. Alessandro Scelfo, in qualità di consulente Tecnico del Tribunale di Enna, con la quale chiede una certificazione ove si evinca la zona su cui ricade l'immobile di proprietà del
sito in via Iralto Granato sn, identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 125 part. 708 sub 22;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvata con Decreto Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 582/87 del 09.04.1987 e il D.A. n. 220 del 15.03.1991 in variante;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 19.01.2006 ove è stata adottata la "Revisione del P.R.G.";

VISTO l'art. 18 della L. 28.02.1985 n. 47, c. 2;

VISTE le tavole P2/3 e P2/4 del P.R.G. vigente.

VISTA la tavola Z 07/03 del P.R.G. adottato.

SI CERTIFICA

1 che con P.R.G. approvato con Decreto Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 582/87 del 09.04.1987 e il D.A. n. 220 del 15.03.1991 in variante l'immobile in premesso specificato ricade in:

ZONA "B3"

INDICE DI EDIFICABILITA'	2,50	mc/mq
MASSIMA SUPERFICIE PER LA QUALE E' CONSENTITO IL RILASCIO DI SINGOLA CONCESSIONE	5000	mq
DISTANZA CONFINI	=====	
DISTANZA FABBRICATI	=====	
RAPPORTO DI COPERTURA	0,4	
ALTEZZA FABBRICATO	10,00	ml
PIANI FUORI TERRA	3	
ALLINEAMENTO SUL PREESISTENTE FILO STRADALE		
NON SONO CONSENTITI I CORTILI CHIUSI		
SONO CONSENTITI LE COSTRUZIONI A CONFINE		

2 che con la "Revisione del P.R.G. del Comune di Piazza Armerina" adottata con delibera di C.C. n. 4 del 19.01.2006 l'immobile in premesso specificato ricade in:

ZONA "BI" (di completamento con edifici isolati)

• Indice di edificabilità fondiaria max	3,00	mc/mq
• Altezza massima degli edifici	10,50	mt
• Numero dei piani f.t. max	3	
• Rapporto di copertura max	30%	
• Superficie permeabile	35%	

Tutte le nuove costruzioni dovranno allinearsi sul margine stradale esistente oppure possono ritirarsi dal margine stradale almeno 5,00 mt. salvo le eventuali maggiori distanze fissate ne D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il distacco minimo da tutti i confini inedificati, è fissato in metri 5,00, ed in ogni caso deve sempre essere rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate.

La distanza minima tra fabbricati diversi, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, è fissata in metri 10,00.

Si specifica altresì che ai sensi della legge n. 1902 del 03.11.1952 e successive modifiche ed integrazioni così come vigente nella Regione Sicilia, a far data dalla delibera di adozione entrano in vigore le cosiddette "Misure di salvaguardia" atte a garantire le ipotesi progettuali inserite nello strumento urbanistico adottato.

La presente certificazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Sede Municipale, li 27 APR 2007



Il Dirigente del Servizio Urbanistica
Ing. Mario Dufinuco

STUDIO TECNICO
Ing. Alessandro SCELFO

IL GIUR

APPRI

TRIBUNALE DI ENNA
(SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI)

OGGETTO:

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

CREDITORE:

DEBITORE:

STUDIO TECNICO
Ing. Alessandro SCELFO
Via Pergusa n. 102 - 94100 ENNA
Tel - fax 0935 24 884 - cell. +39 320 166 87 11
e-mail: alescelfo@libero.it

ALLEGATO: CERTIFICATI DI INESISTENZA VINCOLI

N. R. E.

PROX UDIENZA:

DATA CONSEGNA:

NOTE

n. 36/06

GIU 2007

IL GIUDICE ISTRUTTORE :

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO:

dott. ing. **Alessandro SCELFO**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ENNA n. 584



APPROVAZIONI E VISTI :



Regione Siciliana

Assessorato Beni Culturali Ambientali e P.I.
 Dipartimento Reg.le BB. CC. AA. ed E.P.
 AREA - SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.
 Unità Operativa I - Staff
ENNA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
 PARTITA IVA: 02711070827

Enna, 21 MAG. 2007

RISPOSTA A _____

DEL _____

PROT. N. 1518 / Staff

OGGETTO: Piazza Armerina (EN) - Richiesta attestazione vincoli per l'immobile sito in via Granato snc , distinto in catasto al fg. n. 125 part. n. 708 sub 22. .

ATTESTAZIONE INESISTENZA VINCOLI

Dott. Ing. Scelfo Alessandro
 Via Pergusa 102
ENNA

- In esito all'istanza di cui in oggetto, questa Soprintendenza,
- vista la nota per i Beni Paesistici, Naturali, Naturalistici ed Urbanistici prot. n. 1274/IP del 15/5/2007;
 - vista la nota del Servizio per i Beni Archeologici prot. n. 1272/II del 4/5/2007;

ATTESTA

che l'immobile sito in Via Granato snc, distinto in catasto al fg. n. 125 part. n. 708 sub 22 del comune di Piazza Armerina, **non risulta** vincolato alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Restano fatte salve le competenze di cui all'art. 10 della L.R. n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SOPRINTENDENTE
 (Dott.ssa Beatrice Basile)
B. Basile



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
PARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE
ISPettorato RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
ENNA

Enna li .. 10/05/2007

Risposta a

oppo N. di prot. 4462

del

OGGETTO: Ditta Alessandro Scelfo nella qualità di consulente tecnico del Tribunale di Enna -
chiesta attestazione di vincolo idrogeologico su di un fabbricato sito nel Comune di Piazza Armerina, di
proprietà de

ALLA DITTA Alessandro Scelfo nella qualità di consulente tecnico del Tribunale di Enna
via Pergusa n. 102
Enna

In riferimento alla nota avanzata in data ed assunta al n° 4462 di protocollo del 10/05/07 di
questo Ufficio relativa l'oggetto, si rappresenta quanto segue:
-Visti gli atti d'Ufficio

SI CERTIFICA

che il fabbricato sito in agro di Piazza Armerina, distinte in catasto fg. 125 part. 708 sub 22 non ricade
l'interno degli atti di vincolo idrogeologico in vigore per la Provincia di Enna redatti ai sensi del R.D. n°
267/23 -

L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
(Dott. Antonino Manuele)